

**BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA A
SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19**

Premesso che:

- Il Comune di Campoformido intende erogare contributi a fondo perduto alle attività economiche che sono venute a trovarsi in uno stato di difficoltà economico – finanziaria a seguito della pandemia Covid-19, con l'obiettivo di sostenerle nell'attuale fase di ripresa economica;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 16.09.2021 e con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 479 del 28.09.2021, sono stati stabiliti i criteri e le linee di intervento nonché approvata la bozza del presente Bando;

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Assegnazione di contributi straordinari “una tantum” a sostegno delle attività economiche aventi sede legale e operativa o solo sede operativa nel Comune di Campoformido, in difficoltà causa emergenza da Covid-19.

ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi € 250.000,00 = provenienti dai fondi di cui all'art. 106 del D.L. 19/05/2020 n. 34 e all'art. 39 del D.L. 14/08/2020 n. 104.

ART. 3 BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari di contribuzione sono soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali e regionali di restrizione o chiusura delle attività nell'anno 2020-2021, hanno subito la chiusura e/o una significativa contrazione dell'attività.
2. Sono soggetti beneficiari della presente procedura tutti gli operatori economici, a prescindere dal codice ATECO, con attività nel Comune di Campoformido che sono classificate come micro imprese.
Con il termine micro imprese si fa riferimento alla definizione ordinaria prevista:
 - Ha meno di 10 occupati
 - Ha un fatturato annuo non superiore a 2.000.000,00 Euro oppure in alternativa ha un totale di bilancio annuo non superiore a 2.000.000,00 Euro (totale dell'attivo patrimoniale);
3. Le suddette attività devono avere sede legale e operativa o solo sede operativa nel Comune di Campoformido, essere attive alla data della richiesta di contributo e con partita IVA attiva e operativa alla data del 29.02.2020 nonché il possesso dei requisiti di legge indicati all'art.5.
4. Per avere diritto al contributo le imprese dovranno avere realizzato una riduzione del fatturato annuo pari o superiore al 30% nel periodo dal 01.03.2020-28.02.2021, rispetto al periodo 01.03.2019-29.02.2020.
Per le attività avviate nel corso del 2019, si confronteranno i fatturati di pari periodo degli anni 2019 e 2020 (es: attività aperta a settembre 2019, si confronteranno i fatturati del periodo settembre 2019/febbraio 2020 con il periodo settembre 2020/febbraio 2021);
5. Gli operatori economici che hanno iniziato una nuova attività nel periodo 01.01-29.02.2020 possono presentare l'istanza ed in questo caso è previsto un contributo una tantum pari ad € 500,00.

ART. 4 SOGGETTI ESCLUSI

1. Sono escluse dal beneficio le seguenti attività:

- farmacie;
- istituti bancari e finanziari, assicurazioni e studi legali e contabili/consulenza;
- gli esercizi che esercitano in modo esclusivo o prevalente l'attività di sala giochi e sale scommesse;
- attività temporanee.

ART. 5 REQUISITI DEI BENEFICIARI

1. Possono presentare richiesta di contributo a fondo perduto “una tantum” le imprese di cui all'art. 3 che possiedono, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. attività economica di cui all'art. 3 che abbia subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 30% nel periodo dal 01.03.2020 al 29.02.2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La riduzione dei ricavi è desumibile dal registro dei corrispettivi/fatture o altro documento equipollente. Per le attività avviate nel corso del 2019 si confronteranno i fatturati di pari periodo degli anni 2019 e (es: attività aperta a settembre 2019, si confronteranno i fatturati del periodo settembre 2019/febbraio 2020 con il periodo settembre 2020/febbraio 2021);
 - b. nuova attività economica avviata nel periodo dal 01.01.2020 e fino al 29.02.2020; considerata l'impossibilità di riscontrare la riduzione del fatturato, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad € 500,00
 - c. abbiano fino a un massimo di 9 addetti alla data di presentazione della domanda;
 - d. siano titolari di una P. IVA attiva e siano attive ed operative alla data di richiesta di contributo;
 - e. siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'attività oggetto del contributo o negli appositi albi;
 - f. esercitino l'attività nei locali oggetto della richiesta di contributo;
 - g. siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali D.U.R.C.;
 - h. siano in regola con il versamento dei tributi comunali dovuti al Comune di Campoformido relativi alla propria attività di impresa (IMU/TARI/TOSAP/Imposta sulla pubblicità) alla data della presentazione della domanda, per gli anni 2016-2017-2018-2019;
 - i. non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - j. il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico, gli altri Soci (se trattasi di Società in nome collettivo), i Soci accomandatari (se trattasi di Società in accomandita semplice), in generale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non si trovino nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32ter e quater Codice Penale, come introdotti dall'art. 120 della Legge 24.11.1981 n. 689 rubricato “Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”, e all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
 - k. il titolare dell'impresa i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle imprese non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
 - l. rispettino il limite “de minimis”, per quanto previsto dalle vigenti norme comunitarie, come meglio indicato al successivo art.9;

Le informazioni saranno rese dagli operatori economici nella forma di autocertificazione dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, in caso di dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione mendace relativa ai punti sopra riportati comporterà altresì la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal Comune di Campoformido maggiorate degli interessi legali.

ART. 6 ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. I contributi sono assegnati in un'unica soluzione una tantum a fondo perduto in relazione:
 - alla perdita di fatturato, così come specificato all'art. 5, lett. a;

Perdita di fatturato nel periodo di riferimento	
tra il 30,01% e il 50% compreso	€ 1.000,00
Oltre il 50,01%	€ 2.000,00

2. Gli operatori economici di cui all'art. 5 lett. b possono presentare l'istanza ed in questo caso è previsto un contributo una tantum pari ad € 500,00;
3. Gli importi sopraindicati potranno essere incrementati o ridotti in funzione al numero delle domande pervenute e ritenute ammissibili;
4. La perdita di fatturato deve essere autocertificata in sede di presentazione della domanda e comprovata allegando il registro dei corrispettivi/fatture o altro documento equipollente.
5. Il Comune di Campoformido attiverà tutti i controlli necessari per la verifica della veridicità di quanto dichiarato in merito alla perdita di fatturato.
6. Il contributo è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "Covid- 19", nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative.
7. Ai sensi dell'art.10bis del D.L.137/2020 conv. in L. 176/2020 i sostegni economici di cui al punto 1) e punto 2) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta di contributo dovrà essere redatta esclusivamente sull'apposito modello allegato, compilato in ogni parte (esente da marca da bollo) con tutti gli allegati previsti.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante unitamente alla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, pena l'invalidità dell'istanza stessa.

Qualora l'istanza di contributo sia firmata digitalmente, non sarà necessario allegare la fotocopia del documento d'identità.

2. La domanda dovrà pervenire a decorrere dalle ore 00:01 del 04 ottobre 2021 alle ore 23:59 del 31 ottobre 2021 (a pena di esclusione) tramite Posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it riportando nell'oggetto della PEC la dicitura "RICHIESTA DI CONTRIBUTO ATTIVITA' ECONOMICHE COVID-19"; farà fede dell'invio la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di gestione della PEC oppure

mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo previo appuntamento (tel. 0432/653512-653511).

3. Le domande trasmesse prima delle ore 00:01 del 04 ottobre 2021 saranno dichiarate inammissibili ed escluse dalla procedura.
4. La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi previsti dal presente avviso pubblico. L'invio della richiesta di contributo con le modalità sopra descritte non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo, che sarà concesso agli aventi titolo e nei limiti delle risorse stanziare.
5. Le richieste che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte saranno ritenute irricevibili.

ART. 8 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande pervenute saranno assoggettate ad attività istruttoria in ordine cronologico di arrivo (data e numero di protocollo) e dopo averne valutato l'ammissibilità, verrà redatta la graduatoria finale.
2. L'ufficio tributi provvederà, per ciascuna domanda presentata a:
 - a. verificare il possesso da parte dei soggetti dei requisiti richiesti dall'art. 5 del presente bando;
 - b. verificare la corretta forma e completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente bando;
 - c. redigere l'elenco degli aventi diritto sulla base dei criteri stabiliti dal presente bando;
 - d. dare pubblicità dell'esito del presente bando mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Campoformido.
3. Nel corso dell'istruttoria potrà essere richiesta documentazione integrativa e/o chiarimenti rispetto a quanto presentato a corredo della domanda e relativi allegati, qualora ritenuto utile al fine di un completo esame istruttorio.
4. Le domande presentate potranno essere escluse dal bando nei casi di seguito indicati:
 - a. esito non favorevole delle verifiche di cui alle lettere a e b di cui al precedente punto 2;
 - b. mancata trasmissione della documentazione e/o di chiarimenti richiesti ad integrazione della domanda presentata entro il termine indicato;
 - c. più domande pervenute da un medesimo soggetto;
 - d. domande trasmesse prima della pubblicazione del presente Bando o oltre il termine stabilito;
 - e. domande che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante, effettuata con firma digitale o autografa;
 - f. domande presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
5. L'elenco dei soggetti ammessi verrà pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune e sul sito internet all'indirizzo www.comune.campoformido.ud.it.
Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione.
Per le domande non ammesse sarà indicata la causa di esclusione. Avverso i provvedimenti di esclusione gli interessati potranno presentare ricorso nelle forme di legge.

ART. 9 REGIME DI AIUTO E CUMULO

1. Con decisione della CE SA.58547 dello scorso 11 settembre, la Commissione europea ha approvato la modifica al regime-quadro nazionale sugli aiuti di Stato - Covid 19 (art.54-61 del D.L. Rilancio) autorizzato con Decisione della Commissione del 21.05.2020 e identificato con Codice CE SA.57021.
2. I contributi alle imprese beneficiarie sono concessi nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea

approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020.

3. Gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 1.800.000,00 Euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.
4. Al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 1.800.000,00 Euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all’interno del Registro Nazionale Aiuti.

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato al Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Campoformido.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi con le seguenti modalità: telefonicamente al n. 0432-653521-653511 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17, email tributi@comune.campoformido.ud.it o presso l’ufficio previo appuntamento.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONSEGUENTI ALL’ADESIONE AL PRESENTE AVVISO

1. Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 il Comune di Campoformido in qualità di Titolare del trattamento entrerà in possesso dei dati personali, identificativi dei richiedenti per adempiere alle operazioni derivanti da obblighi di legge per le finalità indicate nel presente avviso.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. L’Amministrazione Comunale:

- non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli interessati o da mancata o tardiva comunicazione di variazione degli indirizzi (anagrafica e pec) indicati nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente avviso, anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei richiedenti nei confronti dell’Ente.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale regionale e comunale vigente.